

## CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

### **Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento**

**ACCETTAZIONE:** è il momento in cui il Cliente accetta la Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

**ALLACCIO:** è l'operazione che consiste nel collegare il contatore luce e/o gas alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e/o del gas;

**ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Le delibere e i provvedimenti adottati sono consultabili sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it);

**ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:** è il momento dal quale viene decretato ufficialmente l'inizio del contratto, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica e/o del gas, e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO:** è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

**BOLLETTA 2.0:** è l'allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM, come successivamente modificato e integrato;

**CESSAZIONE DELLA FORNITURA:** è lo scioglimento del contratto di Fornitura, per qualunque causa, connesso con un cambio Fornitore, voltura o disattivazione del Punto di fornitura;

**CGF:** Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura;

**CLIENTE:** Utenza finale della Fornitura di energia elettrica e/o di gas;

**CLIENTE BUSINESS:** si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'art. 2.3, lett. c) del TIV; Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all'art. 2.3, lett. d) del TIVG;

**CLIENTE CONSUMATORE:** si intende il Cliente che utilizza l'energia elettrica e/o gas per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**CLIENTE DOMESTICO:** si intende il Cliente che utilizza l'energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo, per usi domestici in bassa tensione, così come definito all'art. 2.3, lett. a) del TIV; Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas naturale per usi domestici, come definito all'art. 2.3, lett. a) e b) del TIVG;

**CODICE OFFERTA:** è il codice alfanumerico di cui alla deliberazione 135/2022/R/com identificativo dell'offerta commerciale e abbinato alla fornitura nel RCU (Registro Centrale Ufficiale dei punti di prelievo e dati identificativi dei clienti finali prevista dalla legge istitutiva del SII);

**CODICE DEL CONSUMO:** è il decreto legislativo del 06 settembre 2005 n. 206 come successivamente modificato e integrato;

**CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas ai Clienti finali, approvato con deliberazione 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

**CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:** è il decreto legislativo n. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2023, come successivamente modificato e integrato;

**CONTRATTO DI FORNITURA:** è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, disciplinato dalle CGF e dalle CTE;

**CTE:** Condizioni Tecniche Economiche, allegato contrattuale che assieme alle CGF, costituiscono parte integrante del Contratto, contenente i dettagli tecnico-economici della Fornitura di energia elettrica e/o di gas;

**DISTRIBUTORE:** è il distributore di energia elettrica e/o di gas territorialmente competente;

**FORNITORE:** Nuova Corrente s.r.l. in quanto soggetto erogatore della Fornitura di energia elettrica e/o di gas;

**FATTURA:** è il documento denominato Bolletta Sintetica, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0, reso disponibile periodicamente al cliente finale e che riporta le informazioni relative ai consumi del cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura, di cui all'allegato A della deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato;

**FATTURA DI CHIUSURA:** è il documento emesso successivamente alla cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas;

**FATTURA DI PERIODO:** è la fattura emessa regolarmente, nel corso del rapporto contrattuale;

**GRUPPO DI MISURA O MISURATORE:** è l'insieme delle apparecchiature necessarie alla rilevazione e misurazione dell'energia elettrica e/o di gas presso il Punto di fornitura;

**INDIRIZZO DI FORNITURA:** è il luogo fisico in cui viene consegnata l'energia elettrica e/o gas;

**PDR:** è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia Fornitore.

**POD:** è un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con "IT" e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico, geografico, in cui l'energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia Fornitore;

**POTENZA IMPEGNATA:** è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore, definita in base alle esigenze del Cliente;

**POTENZA MASSIMA:** è il livello massimo della potenza prelevabile da un Punto di prelievo;

**SII:** Sistema Informativo Integrato contente i dati relativi alle utenze di gas e luce presenti nel mercato italiano, istituito dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010, G.U. n. 192 del 18.08.2010;

**SISTEMA INDENNITARIO:** garantisce al Fornitore uscente un indennizzo per mancato incasso del credito di fatture negli ultimi 5 mesi antecedenti lo switching, disciplinato dalla deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;

**SMC:** standard metro cubi

**SUBENTRO:** è una procedura che consente di attivare l'utenza luce e/o gas disattivata in precedenza e avviene mediante attivazione di un nuovo contratto;

**SUPPORTO DUREVOLE:** è ogni strumento che permette al Fornitore e al Cliente di conservare le informazioni come, ad esempio, documenti cartacei, CD-ROM, DVD, schede di memoria, dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

**SWITCHING:** è la procedura che consente al Cliente di modificare il Fornitore, secondo le regole previste dalla Delibera 487/2015/R/eel e dalla delibera 487/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;

**TERNA:** è la società Terna s.p.a. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 6 marzo 1999, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

**TICO:** Testo integrato in materia di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Cliente e Fornitore nei settori regolati da ARERA di cui alla delibera 209/2016/R/com smi;

**TIF:** Testo integrato delle disposizioni ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale;

**TIMOE:** Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all'Allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com smi;

**TIMG:** Testo Integrato Morosità Gas, di cui all'Allegato A alla delibera ARERA n. ARG/gas 99/11 smi;

**TIQE:** Testo integrato della regolazione output based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 di cui alla delibera n. 566/2019/R/EEL smi;

**TIQV:** Testo integrato delle regolazioni della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica e di gas naturale di cui alla delibera 413/2016/R/com smi;

**TISIND:** Testo Integrato Sistema Indennitario, di cui all'Allegato A alla delibera ARERA n. 593/2017/R/com;

**TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, come successivamente modificato e integrato;

**VOLTURA:** è una procedura che consente di modificare l'intestatario dell'utenza luce e/o gas senza interruzione della fornitura;

## 2. Oggetto del contratto e utilizzo dell'energia elettrica e del gas

2.1 Il presente contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica e/o di gas da parte del Fornitore al Cliente, presso l'Indirizzo di fornitura al POD e/o PDR;

2.2 Il Fornitore conclude direttamente contratti di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e trasporto con Terna S.p.a. o con i Distributori Locali di rete interessati e il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza e a titolo gratuito come stabilito dalla Delibera per l'energia elettrica e Gas (AEEG) n. 111/06.

Il contratto di gestione della connessione tra il fornitore e il distributore verrà stipulato secondo i termini e le modalità dalla Delibera per l'energia elettrica e Gas (AEEG) nn. 111/06 e 333/07.

Il Cliente si impegna a rilasciare e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria nei tempi e nei modi richiesti dal Fornitore. Per la conclusione del contratto (luce e/o gas) il Fornitore si potrà avvalere di uno o più soggetti terzi.

Il Cliente si impegna a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualunque onere e costo derivante dal mandato conferito;

2.3 Il Fornitore gestisce la vendita dell'energia elettrica e/o del gas e la sua attività è estranea a quella di Terna S.p.A. o del Distributore locale. Non saranno addebitabili al Fornitore eventuali responsabilità nei casi di interruzione, sospensione o diminuzioni di erogazione di energia elettrica e/o di gas, di competenza del Distributore, e non daranno diritto a risarcimenti o riduzioni del corrispettivo o risoluzione contrattuale. Il Fornitore risponderà per

- danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso imputabili;
- 2.4 Il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas messo a disposizione per alimentare l'indirizzo di Fornitura di cui al Contratto. È fatto divieto per il cliente l'uso di energia elettrica e/o di gas per usi diversi da quello concesso e in misura maggiore rispetto a quella concessa. È altresì fatto divieto al Cliente la cessione a terzi dell'energia elettrica e/o del gas forniti. Il Cliente risponderà per tutti i danni derivanti da eventuali violazioni;
- 2.5 Eventuali mutamenti dei dati e delle richieste, compreso l'aumento della potenza impegnata, dovranno essere comunicate immediatamente al Fornitore che provvederà a modificare le condizioni di contratto e il Cliente sarà tenuto a pagare il corrispettivo per il maggiore fabbisogno;
- 2.6 In caso di nuova fornitura o di richiesta di variazione fornitura gas e/o di energia elettrica, compreso l'aumento della potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW oppure inferiore ma necessitante interventi sugli impianti, il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento o dalle modifiche è tenuto a consegnare copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato I del D.M. n. 37/08 o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso Decreto (art.7, comma 6). In difetto, il Distributore potrà sospendere la fornitura e il Cliente risponderà per l'inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e per ogni altra violazione compiuta;
- 2.7 In caso di variazione della potenza, il venditore dovrà versare al distributore un contributo per la potenza aggiuntiva richiesta: il contributo per ogni kilowatt di potenza aggiuntiva richiesta è pari ad € 77,49 per le utenze in bassa tensione; per le utenze domestiche, questo valore ridotto ad € 61,26 se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW, e non è dovuto se l'aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente. Tale contributo andrà addebitato al cliente il quale, altresì, dovrà adeguare il deposito cauzionale in proporzione ai kilowatt impiegati. Se lo stesso cliente richiede una diminuzione in seguito a un precedente aumento il distributore restituirà, tramite il venditore, la corrispondente quota potenza del contributo versato in occasione dell'aumento.

### 3. Perfezionamento del Contratto

- 3.1 Il Cliente con la sottoscrizione della Proposta commerciale del Fornitore dichiara di aver preso visione e accettato le CGF e le CTE e manifesta la volontà di stipulare un Contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas con il Fornitore.
- La richiesta di fornitura di energia elettrica e/o di gas, mediante sottoscrizione della Proposta commerciale, è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. e, dunque, per i 45 giorni successivi. Il Fornitore si impegna a comunicare l'accettazione o la non accettazione della Proposta entro il medesimo lasso temporale.
- 3.2 Il Contratto si intende perfezionato e quindi concluso con l'accettazione da parte del Fornitore, il quale riserva il diritto di non allacciare la Fornitura di energia elettrica e/o di gas, qualora il Cliente dovesse risultare moroso al momento della richiesta di switching o iscritto nel registro dei protesti nonché nel caso in cui dovessero risultare valutazioni negative sull'affidabilità creditizia o il Cliente non fornisca tutta la documentazione necessaria all'attivazione.
- La procedura di attivazione avverrà solo a seguito del decorso del periodo previsto per il diritto di ripensamento, salvo che il Cliente dichiari espressamente di non avvalersi di detta prerogativa e quindi chieda di attivare anticipatamente il Contratto.
- Per i contratti a distanza (via internet o per telefono) o conclusi fuori dai locali commerciali (per posta, a domicilio o per strada), il Fornitore fornirà al Cliente copia del Contratto firmato o conferma su supporto cartaceo o su altro mezzo durevole;
- 3.3 L'esecuzione del contratto e le relative obbligazioni sono subordinate alla attivazione tecnica dei servizi richiesti e al fatto che al momento in cui il Fornitore richiede al Distributore l'attivazione del Punto di Prelievo/Riconsegna, lo stesso Punto non risulti già sospeso/chiuso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione/chiusura relativa allo stesso o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo. In tali casi il Fornitore non darà esecuzione al Contratto;
- 3.4 Il Contratto si considererà perfezionato e, pertanto, valido ed efficace, anche qualora il Fornitore non sia in grado di attivare tutti i servizi richiesti, e quindi anche in caso di attivazione di uno solo dei Servizi richiesti. Il Cliente è consapevole che, per motivi tecnici, non è possibile l'attivazione simultanea dei servizi richiesti. Il Fornitore o il Cliente si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra parte eventuali problemi relativi all'attivazione e al regolare funzionamento del Servizio eventualmente riscontrati. Qualora il richiedente l'attivazione sia persona diversa dall'intestatario dell'utenza, requisito indispensabile per l'attivazione sarà la disponibilità del contatore sul quale dovrà essere attivato il Servizio e, in ogni caso, il consenso dell'intestatario alla modifica e all'integrazione dell'impianto già esistente. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina l'impossibilità di usufruire del Servizio e di concludere il Contratto, senza che alcuna responsabilità possa ascriversi al Fornitore;

- 3.5 In caso di richiesta subentro o prima attivazione di contatore pre-posato, l'attivazione del Servizio verrà effettuata a parità di condizioni tecniche del contatore preesistenti. Eventuali aumenti di potenza o variazioni delle caratteristiche tecniche del punto di prelievo potranno essere richiesti solo dopo la conclusione dell'operazione di subentro o prima attivazione, mediante richiesta da comunicarsi con una delle modalità di cui al punto n. 15 delle presenti condizioni che dovrà essere accettata dal Fornitore;
- 3.6 L'attivazione della fornitura per cambio fornitore (switching), salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. Sarà onere del Fornitore comunicare la nuova fornitura al vecchio fornitore. Il Fornitore, in caso di attivazione Contratto per cambio Fornitore, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching nel caso in cui, a titolo esemplificativo, il Punto di Prelievo/Riconsegna risulti sospeso per morosità o siano pendenti richieste di indennizzo o in mancanza di documentazione necessaria all'attivazione o siano state presentate altre richieste di switching negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di richiesta presentata o non vi sia accessibilità del Punto di fornitura. Qualora i tempi di attivazione dovessero essere maggiori il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.

#### **4. Durata del contratto, recesso e diritto di ripensamento**

- 4.1 Il contratto ha durata indeterminata salvo pattuizioni diversamente stabilite. Il Fornitore garantisce l'attivazione della fornitura entro 90 giorni decorrenti dalla nona settimana dall'accettazione della proposta commerciale, compatibilmente con i termini e le condizioni per l'attivazione del servizio di dispacciamento e trasporto. Qualora vi siano ritardi per l'attivazione, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente;
- 4.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata di 12, 24 o 36 mesi dall'attivazione stessa secondo la modalità e termini dell'offerta accettata nella CTE;
- 4.3 Il Fornitore, con preavviso di 3 mesi antecedente la scadenza del termine di cui al punto 4.2, decorrente dal mese successivo a quello di ricezione, procederà all'invio di una comunicazione in forma scritta contenente una nuova offerta della stessa tipologia e il relativo prezzo.

Il cliente nei successivi 30 giorni dal ricevimento della ridetta comunicazione con una delle modalità di cui al punto 15 delle presenti condizioni deve aderire all'offerta.

Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso nei modi e nei tempi di cui al punto 4.5. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni si considerano accettate;

- 4.4 La comunicazione di cui al punto 4.3 sarà trasmessa all'interno della fattura. Qualora il Fornitore non rispetti il termine di cui al punto 4.3, si applica, per il 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto nelle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dalle nuove Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo si applica il consumo annuo, come definito nella disciplina Bolletta 2.0;
- 4.5 Il Cliente ha la facoltà di recedere in qualunque momento, previo preavviso di 30 giorni, senza penali, salvo eventuali costi applicati dal Distributore o altre somme dovute al Fornitore per la fornitura, inviando comunicazione scritta al Fornitore con una delle modalità di cui al punto 15 delle presenti condizioni.

In caso di recesso per cambio Fornitore, il Fornitore uscente deve ricevere la relativa comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura, secondo le modalità definite nell'Allegato A2 "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura" alla Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) in data 24 novembre 2017 e s.m.i., a cura del nuovo Fornitore.

Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data dell'effettiva cessazione della fornitura e il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti in virtù della fornitura ricevuta fino alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso per cessare la fornitura o altro motivo, quindi senza il fine di cambiare il fornitore, sarà onere del Cliente comunicare la richiesta con una delle modalità di cui al punto 15 delle presenti condizioni contrattuali al Fornitore con preavviso di almeno un mese decorrente dal ricevimento della richiesta;

- 4.6 Il Fornitore riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza oneri, previa comunicazione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 6 mesi decorrente dal primo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione;
- 4.7 Per i Clienti che hanno sottoscritto il Contratto a distanza o fuori dai locali commerciali è previsto il diritto di ripensamento che consiste nella possibilità di recedere entro 14 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto, senza penali, salvo eventuali costi addebitabili per il servizio erogato in caso di attivazione della fornitura durante detto lasso temporale, mediante invio del modulo di ripensamento allegato al presente contratto oppure con comunicazione scritta, entrambi da recapitarsi ad uno dei seguenti indirizzi: [nuovacorrente@pec.it](mailto:nuovacorrente@pec.it) o lettera raccomandata da indirizzarsi a Nuova Corrente S.r.l. via Monte Napoleone n. 8, in Milano (Mi), 20121.
- 4.8 In caso di attivazione anticipata della fornitura, e qualora la stessa fosse già avviata, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento. In tal caso, saranno addebitati esclusivamente i costi previsti per l'avviamento delle pratiche di consulenza in forma ridotta, pari ad € 25,00 per ciascun servizio (luce e gas). Tale costo sarà richiesto, altresì, in

caso di informazioni mendaci relative agli istituti di tutela del credito e/o ai dati anagrafici che hanno determinato Ko credit Check tali da compromettere l'iter di switching.

## 5. Fatturazione

- 5.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica/gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore secondo l'ordine stabilito al punto 5.10;
- 5.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura secondo le modalità stabilite dal Fornitore nella fattura;
- 5.3 Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente la fattura redatta secondo le modalità di cui alla Bolletta 2.0, qualora ne faccia richiesta, secondo le modalità di cui al punto 15 delle presenti condizioni contrattuali;
- 5.4 Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente la fattura in formato elettronico tramite invio presso l'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della sottoscrizione del contratto, salvo che il Cliente richieda espressamente il formato cartaceo con una maggiorazione di € 4,00 per spese a suo carico. Tale richiesta può avvenire anche successivamente alla data di decorrenza del Contratto ma deve essere comunicata al Fornitore con una delle modalità di cui al punto 15 delle presenti condizioni contrattuali. Tale modifica sarà in essere alla prima fattura decorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.5 Il Cliente che opta per bonifico bancario, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura, secondo le modalità stabilite dalla disciplina della Bolletta 2.0 e non dovrà versare il deposito cauzionale di cui al punto 8 delle presenti condizioni contrattuali.
- 5.6 La fatturazione di periodo per la Fornitura di energia elettrica è emessa con frequenza mensile per i Clienti domestici e i Clienti non domestici connessi sia in bassa tensione che in alta tensione (con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW; superiore a 16,5 kW). La fatturazione di periodo per la Fornitura di gas è emessa con frequenza mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile.
- 5.7 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. Nel caso in cui il cliente aderisca all'offerta che prevede il prepayment detta fattura sarà a conguaglio rispetto a quella inviata in prepayment. In caso di emissione tardiva il Fornitore riconosce un indennizzo nella prima fattura utile, secondo la delibera 04 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- 5.8 La fattura di periodo deve essere pagata dal Cliente entro il termine di scadenza indicato nella stessa, secondo la modalità prescelta;
- 5.9 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 settimane decorrenti dalla cessazione della Fornitura. A tal fine è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo in caso di fattura elettronica ovvero entro l'ottavo giorno precedente il termine di scadenza in caso di fattura cartacea. In caso di mancato rispetto del termine, il Fornitore sarà tenuto a riconoscere un indennizzo al Cliente nella fattura secondo la deliberazione 463/2016/R/com;
- 5.10 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura il fornitore utilizzerà nel seguente ordine:
  - a. Mediante i dati di misura dei consumi effettivi comunicati dal distributore al fornitore;
  - b. Mediante l'autolettura comunicata dal cliente con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal fornitore salvo conguaglio a seguito di comunicazione resa dal Distributore locale;
  - c. Secondo i consumi stimati tenendo conto dei consumi storici effettuati dal cliente nel medesimo periodo e in difetto dalla media delle ultime fatture.

## 6. Pagamenti interessi di mora, mancato pagamento e rateizzazioni

- 6.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intera somma riportata in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato. Il Cliente effettuerà il pagamento nella modalità prescelta al momento della sottoscrizione del Contratto;
- 6.2 In caso di ritardo del pagamento il Fornitore richiede al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali;
- 6.3 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo;
- 6.4 Il Fornitore, in caso di ritardo del pagamento, addebita le spese postali e i relativi costi amministrativi pari ad € 23,00;
- 6.5 In caso di ritardo del pagamento o mancato pagamento, il Fornitore, fermo quanto stabilito nei punti 6.2, 6.3 e 6.4, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, invierà un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento e potrà anticipare di 15 giorni la sospensione della Fornitura, riducendola ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, qualora le condizioni del misuratore lo consentano addebitando al cliente le spese postali e amministrative pari a € 50,00. Decorso tale periodo la Fornitura verrà sospesa. Il preavviso di sospensione della Fornitura sarà di 40 giorni solari nei casi in cui il misuratore non lo consenta;

- 6.6 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la Fornitura e si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento dei costi di sospensione/riattivazione della Fornitura;
- 6.7 In caso di sospensione della Fornitura la riattivazione avverrà previo invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il fornitore con la prima fattura utile richiederà il pagamento del sollecito di pagamento e/o di preavviso di sospensione della fornitura elettrica e/o gas;
- 6.8 Il Fornitore dopo aver sospeso la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente potrà risolvere il Contratto e trasmette la comunicazione di risoluzione contrattuale al SII.  
Il Fornitore riserva la facoltà di richiedere un indennizzo nell'ambito del Sistema indennitario qualora eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempire ai propri obblighi di pagamento;
- 6.9 La rateizzazione deve essere richiesta al fornitore entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento della bolletta. Se si presenta la richiesta in ritardo è facoltà del fornitore concedere la rateizzazione, ma non è un diritto del cliente ottenerla.  
In ogni caso la rateizzazione non è possibile per importi inferiori a 100,00 €.  
L'importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate uguali e non potrà essere inferiore ad € 50,00.  
Sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.

## 7. Sospensione fornitura e risoluzione contrattuale

- 7.1 Il Fornitore, in caso di mancato o parziale pagamento delle Fatture, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere inviata con comunicazione scritta;
- 7.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: insolvenza e/o iscrizione del Cliente nei registri protesti, persistente morosità, sopraggiunta assenza dei requisiti previsti nelle CTE, violazione degli obblighi circa le modalità di utilizzo della Fornitura e delle apparecchiature, interruzione del servizio di Distribuzione, mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale;
- 7.3 In caso di morosità, il Fornitore ha diritto di chiedere l'interruzione della Fornitura al Distributore mediante chiusura del Punto di prelievo/riconsegna, nei termini di cui al punto 6.6; il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: copia delle fatture non pagate, copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale, copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente, copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata e documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale;
- 7.4 Il Fornitore, in caso di morosità, potrà sospendere la Fornitura, secondo quanto indicato nel punto 6.5. il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura;
- 7.5 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
  - b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
    - I. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    - II. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura;

## 8. Garanzie a carico del Cliente

- 8.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali il Fornitore potrà richiedere al Cliente al momento della conclusione del Contratto, o in qualunque momento in caso di morosità, un deposito cauzionale così determinato:
- a) per l'energia elettrica: per i clienti domestici è pari ad € 15,00 per ogni kW di potenza contrattualmente impiegata mentre per i clienti non domestici è pari ad € 20,00 per ogni kW di potenza contrattualmente impiegata;
  - b) per il gas: per consumi annuali inferiori a 500 Smc è pari ad € 30,00 (trenta), per consumi fino a 1.500 Smc è pari ad € 90,00 (novanta), per consumi fino a 2.500 Smc è pari ad € 150,00 (centocinquanta), per consumi fino a 5.000 Smc è pari ad € 300,00 (trecento) e per consumi oltre i 5.000 Smc è pari ad una mensilità di consumo medio annuo del cliente;
- 8.2 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione;
- 8.3 In caso di morosità, il Fornitore può chiedere al Cliente il versamento del doppio del deposito cauzionale;

- 8.4 Il Fornitore può risolvere il Contratto se il Cliente non versa il deposito cauzionale o non provveda a ricostituirlo a seguito di richiesta, nei termini stabiliti dal Fornitore;
- 8.5 Il deposito cauzionale verrà restituito dal Fornitore al Cliente contestualmente all'emissione dell'ultima fattura, al netto di eventuali somme dovute;

## 9. Prestazioni del Distributore

- 9.1 Il Fornitore, su richiesta e per conto del Cliente, richiederà al Distributore le prestazioni in linea con quelle indicate nel TIQE (per l'energia elettrica) e nel RQDG (per il gas), eccetto quelle che il Cliente potrà chiedere direttamente come previsto nella normativa di riferimento;
- 9.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo di € 50,00 maggiorata di iva oltre alle somme eventualmente richiesti dal Distributore e dagli organi competenti che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimi.  
Nel caso di richiesta di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 50,00 maggiorata di iva oltre alle somme eventualmente richiesti dal Distributore e dagli organi competenti che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimi.
- 9.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura;

## 10. Impianti e apparecchiature

- 10.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica/gas;
- 10.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione;
- 10.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati;

## 11. Forza maggiore e responsabilità

- 11.1 Le Parti non sono responsabili per eventi connessi a cause di forza maggiore. Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte darà comunicazione all'altra Parte, specificando la data di decorrenza e la durata prevista di interruzione o di inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. Terminata la causa di forza maggiore la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, dando comunicazione all'altra Parte;
- 11.2 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema;
- 11.3 Il Fornitore di energia elettrica, in qualità di cliente grossista, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per l'eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore o per disservizi o manutenzioni o interruzioni e non daranno diritto per il Cliente all'indennizzo o altra forma di risarcimento. Il Fornitore di energia elettrica non risponderà per danni derivanti da guasti, mancato funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore ovvero per incendi, esplosioni che siano dipesi dall'uso improprio dell'energia elettrica o mancata manutenzione di sicurezza;
- 11.4 Il Fornitore di gas, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno

costituire motivo di risoluzione del Contratto. Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza;

## **12. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni**

- 12.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto;
- 12.2 Eventuali reclami scritti e/o richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente contratto da inviarsi al seguente indirizzo di posta certificata [nuovacorrente@pec.it](mailto:nuovacorrente@pec.it) o recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata al seguente indirizzo Nuova Corrente S.r.l. via Monte Napoleone n. 8, in Milano (Mi), 20121. Il Fornitore risponderà nei termini stabiliti nel TIQV;
- 12.3 Qualora il Cliente utilizzi altra forma di comunicazione diversa dal modulo predisposto, con modalità scritta, la stessa dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica/gas), motivo del reclamo, indicazione del Punto di fornitura (codice POD/PDR) e, qualora non disponibile, codice cliente e indicazione sintetica dei fatti contestati. La predetta comunicazione dovrà essere inviata o al seguente indirizzo di posta certificata [nuovacorrente@pec.it](mailto:nuovacorrente@pec.it) o recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata al seguente indirizzo Nuova Corrente S.r.l. via Monte Napoleone n. 8, in Milano (Mi), 20121. Il Fornitore risponderà nei termini stabiliti nel TIQV;

## **13. Assicurazione Clienti Gas**

- 13.1 I Clienti che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi;
- 13.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it).

## **14. Integrazioni, modifiche e cessione del contratto**

- 14.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura;
- 14.2 Nel caso in cui l'inserimento automatico non è possibile, il Fornitore comunicherà le modifiche e le integrazioni contrattuali, mediante comunicazione scritta, con preavviso di 60 giorni, salvo il diritto di recesso del Cliente;
- 14.3 Il Fornitore, in applicazione dell'art. 13 dell'allegato A della delibera 366/2018/R/com e s.m.i. dell'Arera, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche in caso di giustificato motivo, previa comunicazione scritta e con preavviso di 90 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa. È fatta salva la possibilità del Cliente di recedere dal contratto secondo quanto comunicato dal Fornitore nella comunicazione;
- 14.4 Il Cliente acconsente sin dalla sottoscrizione del Contratto alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa. Gli effetti decorreranno dalla ricezione della comunicazione che il Fornitore effettuerà tempestivamente;

## **15. Comunicazioni**

- 15.1 Le comunicazioni dovranno essere indirizzate nel seguente modo e secondo i seguenti canali a mezzo email ai seguenti indirizzi [nuovacorrente@pec.it](mailto:nuovacorrente@pec.it) e/o lettera raccomandata al seguente indirizzo Nuova Corrente S.r.l., via Monte Napoleone n. 8, Milano (Mi) 20121.

Ulteriori indirizzi di posta elettronica (certificata e non) sono reperibili sul sito internet [www.nuovacorrente.it](http://www.nuovacorrente.it).

## **16. Legge applicabile e foro competente**

- 16.1 La legge applicabile è quella italiana;
- 16.2 Per qualunque controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di residenza del Cliente (per i clienti consumatori) ovvero quello del Fornitore in tutti gli altri casi;

## **17. Risoluzione extra-contrattuale delle controversie**

- 17.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htmwww>) o, in alternativa, presso gli Organismi iscritti presso le Camere di Commercio;
- 17.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria;

## **18. Dati personali**

- 18.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore saranno trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia dei dati personali, come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

